

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1812)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1961 (V. Stampato n. 1908)

d'iniziativa dei deputati RUSSO SPENA e SCARLATO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 1961*

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 366 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Art. 2.

Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o mediante i concorsi previsti dalla lettera a) degli articoli 361, 362 e 363, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

per coloro i quali hanno titolo anche a partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1º dicembre 1949, n. 868.

Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono l'idoneità nel concorso per esame speciale si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª classe, vice direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati che precedono

vincitori del concorso per esame speciale, che in virtù della retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianità, questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla qualifica superiore.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.